

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Regio Decreto 4 marzo 1926, n. 440: Istituzione del Comitato Permanente per le migrazioni interne.** (*Gazz. Uff.*, 20 marzo 1926 n° 66)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2299;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per l'economia nazionale, per l'interno e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** Per i fini di cui alla legge 24 dicembre 1925, n. 2299, è istituito alle dipendenze del Capo del Governo, presso il Ministero per i lavori pubblici, un Comitato permanente per le migrazioni interne, composto dal Commissario generale dell'emigrazione, del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del direttore generale delle opere idrauliche e bonifiche, dell'ispettore generale per le ferrovie secondarie, tramvie e automobili, del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale del lavoro, del direttore generale del credito, del direttore generale dell'Amministrazione civile, del direttore generale della Sanità pubblica, del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, del direttore generale della Marina mercantile, del presidente della Confederazione delle Corporazioni fasciste, del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria, del presidente della Federazione italiana sindacati agricoli fascisti, del presidente della Federazione italiana delle bonifiche, del direttore generale dell'Opera nazionale dei combattenti, del direttore generale della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

La segreteria del Comitato sarà nominata con decreto del Capo del Governo su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale

**Art. 2.** Il Comitato permanente per le migrazioni interne ha per iscopo di studiare e di proporre i provvedimenti necessari per agevolare il flusso migratorio dalle Provincie del Regno, con popolazione sovrabbondante, verso le Provincie meno abitate del Mezzogiorno e delle Isole, suscettibili di una più alta produzione industriale e terriera.

**Art. 3.** Le riunioni del Comitato per le migrazioni interne, sono presiedute dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

**Art. 4.** Il Comitato potrà giovarsi, per i suoi lavori, degli uffici del Commissariato generale per l'emigrazione o da esso dipendenti, degli uffici centrali e locali dei Ministri dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, delle Amministrazioni delle provincie e dei comuni e delle istituzioni per la tutela e per l'assistenza sociale dei lavoratori.

**Art. 5.** Alle spese necessarie per il funzionamento del Comitato permanente per le migrazioni interne si provvederà, annualmente, coi fondi stanziati sulla parte ordinaria dello stato di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI —  
BELLUZZO — FEDERZONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addi 20 marzo 1926.*  
*Atti del Governo, registro 246, foglio 144. — Coop.*

**Legge 25 marzo 1926, n. 551: Disposizioni per la leva all'estero.** (*Gazz. Uff.* 12 aprile 1926, n° 85).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

**Art. 1.** — I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorità del Regno.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della guerra o della marina al Consiglio di leva, al Comando del distretto militare o all'autorità militare marittima competente, secondo che si tratti di iscritti di leva di terra o di mare o di individui già arruolati.

**Art. 2.** — I militari di cui al precedente articolo sono dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

**Art. 3.** — Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sarà chiamata alle armi, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del Paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Quelli che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età sono dispensati dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.

**Art. 4.** — Potranno ottenere dalle Regie autorità diplomatiche o consolari all'estero e dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso ; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, e di tre mesi se provengono da paesi europei o del bacino mediterraneo.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

**Art. 5.** — I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi di classi che non furono comprese nella mobilitazione generale possono beneficiare delle disposizioni della presente legge e regolarizzare in via amministrativa la loro posizione, facendone formale richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore di essa, alla Regia autorità diplomatica o consolare e i primi rilasciando inoltre il prescritto atto di sottomissione.

Nello stesso modo e termine possono regolarizzare la loro posizione i renitenti della leva in corso sulla classe 1905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

**Determinazione Commissariale 30 Marzo 1926 relativa ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 2° quadrimestre 1926.**

### IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE.

Visto l'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919 n. 2205 convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473 ;

Raccolte le proposte dei vettori ;

Sentito il parere della Direzione della marina mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane ;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. Ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai RR. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri ;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti ;

Determina :

#### Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai Porti di Genova, Napoli, Palermo, Messina sono fissati dal 1° maggio al 31 agosto 1926 i noli massimi seguenti :

*Per gli Stati Uniti :*

Piroscafi di 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	L. 2.050
Piroscafi di 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 1.850
Piroscafi di 3 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 1.600
Piroscafi di categoria transitoria . . . . .	» 1.450

*Per il Brasile :*

Piroscafi di 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	L. 2.400
Piroscafi di 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 2.150
Piroscafi di 3 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 1.850
Piroscafi di categoria transitoria . . . . .	» 1.650

*Per il Plata :*

Piroscafi di 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	L. 2.450
Piroscafi di 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 2.200
Piroscafi di 3 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 1.900
Piroscafi di categoria transitoria . . . . .	» 1.700

*Per il Centro America :*

Piroscafi di 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	L. 2.500
Piroscafi di 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 2.300
Piroscafi di 3 <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 2.000
Piroscafi di categoria transitoria . . . . .	» 1.900

## ART. 2.

Per il trasporto degli emigranti che imbarcheranno nel porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

## ART. 3.

I noli da praticarsi sulle linee dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

## ART. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella :

<i>Duilio</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	1 <sup>a</sup>
<i>Giulio Cesare</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	1 <sup>a</sup>
<i>Conte Rosso</i> . . . . .	Lloyd Sabauda . . . . .	1 <sup>a</sup>
<i>Conte Verde</i> . . . . .	Lloyd Sabauda . . . . .	1 <sup>a</sup>
<i>Conte Biancamano</i> . . . . .	Lloyd Sabauda . . . . .	1 <sup>a</sup>
<i>Colombo</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>America</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Principessa Mafalda</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Duca D'Aosta</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Duca degli Abruzzi</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Re Vittorio</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Taormina</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Presidente Wilson</i> . . . . .	Cosulich . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Martha Washington</i> . . . . .	Cosulich . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Principe di Udine</i> . . . . .	Lloyd Sabauda . . . . .	2 <sup>a</sup>

<i>Tomaso di Savoia</i> . . .	Lloyd Sabaudò . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Principessa Giovanna</i> .	Lloyd Sabaudò . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Giuseppe Verdi</i> . . .	Transatlantica Italiana . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Dante Alighieri</i> . . .	Transatlantica Italiana . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Leornado Da Vinci</i> . .	Transatlantica Italiana . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Valdivia</i> . . . . .	Lloyd Latino . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Patria</i> . . . . .	Cyprien Fabre . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Providence</i> . . . . .	Cyprien Fabre . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Alsina</i> . . . . .	Transports Maritimes . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Mendoza</i> . . . . .	Transports Maritimes . . . . .	2 <sup>a</sup>
<i>Europa</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Bologna</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Palermo</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Venezuela</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Napoli</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Ammiraglio Bettolo</i> . .	Transatlantica Italiana . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Cesare Battisti</i> . . . .	Transatlantica Italiana . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Nazario Sauro</i> . . . .	Transatlantica Italiana . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Principessa Maria</i> . . .	Lloyd Sabaudò . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Re d'Italia</i> . . . . .	Lloyd Sabaudò . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Regina d'Italia</i> . . . .	Lloyd Sabaudò . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Formosa</i> . . . . .	Lloyd Latino . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Pincio</i> . . . . .	Lloyd Latino . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Plata</i> . . . . .	Transports Maritimes . . . . .	3 <sup>a</sup>
<i>Città di Genova</i> . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	trans.
<i>Caprera</i> . . . . .	Navigazione Generale Italiana . . . . .	»
<i>Atlanta</i> . . . . .	Cosulich . . . . .	»
<i>Belvedere</i> . . . . .	Cosulich . . . . .	»
<i>Sofia</i> . . . . .	Cosulich . . . . .	»
<i>Cordoba</i> . . . . .	Lloyd Latino . . . . .	»

Roma, 30 marzo 1926.

fto. DE MICHELIS.

**Determinazioni Commissariali con le quali si autorizzano compagnie vettrici di emigranti a vendere biglietti ferroviari o rilasciare ordini relativi per il trasporto terrestre, nei luoghi di sbarco.**

#### IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 25 del Testo Unico della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto l'art. 76 del Regolamento sull'emigrazione approvato con R. D. 10 luglio 1901, n. 375;

Visto che la Navigazione Generale Italiana munita di patente di vettore d'emigranti, ha chiesto di poter vendere biglietti, di rilasciare ordini per il trasporto ferroviario di emigranti negli Stati Uniti sulle linee della « Union Pacific System » e della « Atchinson Topeka e Santa Fé Railway System » ed ha provato di agire come rappresentante delle Compagnie medesime ;

#### DETERMINA :

La Navigazione Generale Italiana è autorizzata a vendere biglietti ferroviari ed a rilasciare ordini per il rilascio di biglietti da valere negli Stati Uniti sotto l'osservanza delle seguenti condizioni :

1) Il vettore non potrà percepire dall'emigrante prezzi maggiori di quelli stabiliti dalle tariffe vigenti per i servizi delle Compagnie suindicate, nè esigere commissione, senseria od altro compenso di qualsiasi specie ed avrà obbligo di ricevere la moneta italiana al cambio giornaliero del dollaro ;

2) Se si tratta di ordine per biglietto ferroviario, l'ordine stesso dovrà essere cambiato col relativo biglietto al momento ed al punto di sbarco dell'emigrante per cura del vettore o, per esso, dalle Società che gli hanno conferito il mandato ;

3) Il vettore dovrà, ad ogni partenza di piroscalo, consegnare all'Ispettore dell'emigrazione un elenco nominativo degli emigranti ai quali ha venduto biglietti ed ordini per biglietti, con indicazione per ciascun biglietto ed ordine, della stazione di partenza e di quella di arrivo, nonchè del prezzo effettivamente percesso in lire italiane ;

4) Di tutte le modificazioni da introdursi dalle Compagnie nelle proprie tariffe, il vettore dovrà dare avviso al Commissariato ;

5) La presente concessione potrà, in qualsiasi tempo, essere sospesa o revocata, a giudizio del Commissariato.

Roma, 29 marzo 1926.

f.to DE MICHELIS.

#### IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 25 del Testo Unico della Legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto l'art. 76 del Regolamento sull'emigrazione approvato col R. D. 10 luglio 1901, n. 375 ;

Visto che la Compagnia « Lloyd Sabauda » munita di patente di vettore d'emigranti, ha chiesto di poter vendere biglietti, di rilasciare ordini per il trasporto ferroviario di emigranti negli Stati Uniti sulle linee della « Union Pacific System » e della « Atchinson

Topeka e Santa Fé Railway System » ed ha provato di agire come rappresentante delle Compagnie medesime ;

DETERMINA :

La Compagnia Lloyd Sabaudò è autorizzata a vendere biglietti ferroviari ed a rilasciare ordini per il rilascio di biglietti da valere negli Stati Uniti sotto l'osservanza delle seguenti condizioni :

1) Il vettore non potrà percepire dall'emigrante prezzi maggiori di quelli stabiliti dalle tariffe vigenti per i servizi delle Compagnie suindicate, nè esigere commissioni, senseria od altro compenso di qualsiasi specie ed avrà obbligo di ricevere la moneta italiana al cambio giornaliero del dollaro ;

2) Se si tratta di ordine per biglietto ferroviario, l'ordine stesso dovrà essere cambiato col relativo biglietto al momento ed al punto di sbarco dell'emigrante per cura del vettore o, per esso, dalle Società che gli hanno conferito il mandato.

3) Il vettore dovrà ad ogni partenza di piroscafo, consegnare all'Ispettore dell'emigrazione un elenco nominativo degli emigranti ai quali ha venduto biglietti ed ordini per biglietti con indicazione per ciascun biglietto ed ordine, della stazione di partenza e di quella di arrivo, nonchè del prezzo effettivamente percolato in lire italiane ;

4) Di tutte le modificazioni da introdursi dalle Compagnie nelle tariffe, il vettore dovrà dare avviso al Commissariato ;

5) La presente concessione potrà, in qualsiasi tempo, essere sospesa o revocata, a giudizio del Commissariato.

Roma, 29 marzo 1926.

f.to DE MICHELIS.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 25 del Testo Unico della Legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto l'art. 76 del Regolamento sull'emigrazione approvato col R. D. 10 luglio 1901, n. 375 ;

Visto che la Transatlantica Italiana, munita di patente di vettore d'emigranti, ha chiesto di poter vendere biglietti, di rilasciare ordini per il trasporto ferroviario di emigranti negli Stati Uniti sulle linee della « Union Pacific System » e della « Atchinson Topeka e Santa Fé Railway System » ed ha provato di agire come rappresentante delle Compagnie medesime ;

DETERMINA :

La Transatlantica Italiana è autorizzata a vendere biglietti ferroviari ed a rilasciare ordini per il rilascio di biglietti da valere negli Stati Uniti sotto l'osservanza delle seguenti condizioni :

1) Il vettore non potrà percepire dall'emigrante prezzi maggiori di quelli stabiliti dalle tariffe vigenti per i servizi delle Compagnie suindicate, nè esigere commissione, senseria od altro compenso di qualsiasi specie ed avrà obbligo di ricevere la moneta italiana al cambio giornaliero del dollaro ;

2) Se si tratta di ordine per biglietto ferroviario, l'ordine stesso dovrà essere cambiato col relativo biglietto al momento ed al punto di sbarco dell'emigrante per cura del vettore o, per esso, dalle Società che gli hanno conferito il mandato ;

3) Il vettore dovrà, ad ogni partenza di piroscafo, consegnare all'Ispettore dell'emigrazione un elenco nominativo degli emigranti ai quali ha venduto biglietti ed ordini per biglietti, con indicazione per ciascun biglietto ed ordine, della stazione di partenza e di quella di arrivo, nonchè del prezzo in dollari e del prezzo effettivamente percepito in lire italiane ;

4) Di tutte le modificazioni da introdursi dalle Compagnie nelle proprie tariffe, il vettore dovrà dare avviso al Commissariato ;

5) La presente concessione potrà, in qualsiasi tempo, essere sospesa o revocata, a giudizio del Commissariato.

Roma, 29 marzo 1926.

f.to DE MICHELIS.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 29 MARZO 1926, N. 31.

*Ai RR. Delegati Provinciali dell'emigrazione**Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno.*

Accade assai spesso che nostri connazionali di ritorno dalla Francia si presentano alla Dogana Francese di Modane o di Ventimiglia con notevoli somme di denaro e senza essere provvisti del relativo permesso di esportazione del Ministero delle Finanze.

Queste somme, se non sono denunciate, vengono inesorabilmente sequestrate dai predetti Uffici doganali con gravissima perdita degli interessati i quali vengono assoggettati a forti multe e trattate di altro genere e non rientrano in possesso della somma residuale se non dopo molti mesi.

Trattandosi di materia fiscale, qualunque intervento delle nostre autorità anche nei casi di provatissima buona fede riesce quasi sempre inefficace.

Ad evitare, pertanto, che nostri connazionali, per semplice ignoranza delle ricordate disposizioni, possano cadere vittime di così gravi sanzioni, è necessario che da parte degli organi preposti all'assistenza degli emigranti sia data la massima pubblicità alle disposizioni stesse, le quali possono essere tradotte nelle seguenti avvertenze:

1°) È vietata la esportazione dalla Francia di monete d'oro e di argento, francesi ed estere, sotto pena di multa da cento a cinquemila franchi ed in alcuni casi anche del carcere da un mese a due anni. Le monete ed i mezzi di trasporto sono confiscati. È solo accordata una tolleranza per gli spezzati di argento fino a un massimo di 10 Fr. per persona (Legge 17 agosto 1915 e D. 12 Luglio 1919).

2°) È vietato ai viaggiatori di portare all'estero (senza autorizzazione del Ministero delle Finanze, Comitato di controllo esportazione capitali) una somma superiore a 5000 fr. per persona in biglietti di banca, francesi od esteri, complessivamente. Possono in tale somma essere compresi dei titoli per non oltre 1000 fr. (Legge 3 aprile 1918; Decreto 3 luglio 1918; Decisione 31 Luglio 1920).

3°) I viaggiatori in transito o in soggiorno temporaneo possono dichiarare alla Dogana di entrata le monete d'oro e d'argento estere, i biglietti di Banca, gli chèques, i valori ed i titoli in loro

possesto ed ottenere una attestazione che servirà a permettere l'ulteriore uscita. Ciò nondimeno, per quanto riguarda i biglietti di banca francesi, non potranno uscirne dalla Francia per più di 5000 fr. Possono però — senza autorizzazione del Ministero delle Finanze — e giustificando la provenienza, farsi rilasciare degli chèques o delle lettere di cambio per l'estero da una delle Banche a ciò autorizzate (che abbia repertorio dei cambi).

4°) È vietato ad ogni persona residente in Francia di spedire o trasferire all'estero titoli o valori di qualunque specie, francesi o stranieri per un valore superiore ai 1000 franchi. Per importi eccedenti occorre l'autorizzazione del Ministero delle Finanze e l'invio esclusivamente, a mezzo di una delle Banche autorizzate (ut sopra legge 3 aprile 1918). Tale legge si applica alle azioni, obbligazioni, buoni, titoli di ogni sorta, alle lettere di credito ed agli chèques non rilasciati da una delle Banche autorizzate (ut sopra) ed ai biglietti di Banca esteri.

5°) Le persone non munite di passaporto non sono autorizzate a portare seco una somma superiore a 1000 franchi in biglietti francesi.

6°) Le persone residenti alla frontiera non possono portare seco, salvo autorizzazione speciale, oltre 100 franchi, in biglietti francesi. Il Capo della Dogana può accordare una deroga speciale tenendo conto delle condizioni sociali e dei bisogni dei singoli interessati, però nel limite massimo di 1000 franchi.

Raccomando vivamente ai signori Delegati Provinciali di non trascurare occasione alcuna per far arrivare ai nostri emigranti e far loro comprendere tali consigli.

I Signori Direttori degli Uffici di emigrazione di Confine eserciteranno dal canto loro la più assidua vigilanza in materia, per i connazionali rimpatriati e contribuiranno alla diffusione delle norme sopra elencate fra gli espatriati.

Attendo assicurazioni. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 29 MARZO 1926, N. 32.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Questori del Regno  
e per conoscenza agli Uffici dipendenti.*

Questo Commissario Generale ha dovuto rilevare come parecchi Uffici circondariali di P. S. rilasciano passaporti per l'estero a scopo di lavoro a minori degli anni 15 senza accertarsi che i medesimi siano muniti del libretto di cui agli art. 4 e seguenti del regolamento sul lavoro dei fanciulli 6 agosto 1916 n. 1136 e richiamato nell'art. 11 del T. U. della legge sull'emigrazione.

Ciò, oltre a frustrare lo spirito della legislazione sociale per quanto riguarda il lavoro dei fanciulli, arreca grave danno agli interessati, che vengono respinti ai confini e nei porti d'imbarco dalle autorità di emigrazione.

Ad ovviare tale inconveniente rivolgo preghiera alle SS. LL. affinchè impartiscano le opportune disposizioni agli Uffici dipendenti onde, nel rilascio dei passaporti a scopo di lavoro ai minori di 15, si attengano alle disposizioni di legge su menzionate. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 29 MARZO 1926, N. 33.

*Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

Il dipendente ufficio di Buenos Aires mi comunica che a seguito dell'infortunio mortale occorso il 23 marzo 1924 al connazionale *Pasquale Pallone*, mentre lavorava in qualità di manovale nel tratto ferroviario da Lujan a Escobar per conto del « Ferro Carril Central Argentino », riuscì ad ottenere nel marzo 1925 il versamento del deposito di legge ammontante a pesi 2.500 presso la Cassa di Giubilazioni e Pensioni di Buenos Aires.

L'Ufficio stesso comunica che sono riuscite infruttuose le più diligenti ricerche esperite sia presso i compagni di lavoro, sia presso gli Uffici argentini locali che mediante pubblicazioni fatte sulla « Patria degli Italiani » e nel « Giornale d'Italia » di Buenos Aires, per venire a conoscenza della paternità e del luogo di nascita del sinistrato.

Ciò posto, interesse le SS. LL. di compiacersi continuare le ricerche nelle loro rispettive circoscrizioni a che non vada perduta agli eventuali aventi diritto alla successione del Pallone la somma depositata presso la Cassa di Giubilazioni e Pensioni di Buenos Aires.

Prego di accusare ricevuta della presente. — DE MICHELIS.

# BIBLIOGRAFIA

## I Libri.

GERALD SHAUGHNESSY, *Has The Immigrant Kept The Faith?* — New York, The Mac Millan Company.

È uno studio che lo Shaughnessy ha fatto sullo sviluppo del cattolicesimo negli Stati Uniti d'America dal 1700 al 1920 in rapporto all'immigrazione. La pubblicazione giunge assai opportunamente in vista della raccolta delle statistiche religiose che il Governo americano si propone di effettuare nel corrente anno. L'A. descrive le vicende dell'afflusso dell'immigrazione, e, seguendone l'andamento per periodi decennali, giunge a calcolare con sufficiente approssimazione la popolazione cattolica esistente nel 1920.

Un ampio raffronto fra tale calcolo approssimativo e la popolazione attuale viene fatto insieme all'esame di altre questioni per accertare se il guadagno e la perdita sono stati al disopra o al disotto del normale.

Diversi altri problemi della Chiesa sono posti in ultimo in discussione ed una particolare attenzione è stata posta dall'A. nel trattare il problema concernente l'abbandono della religione cattolica.

TOMASO SILLANI, *La Vittoria dello Spirito*: cinque anni di passione italiana 1918-1922 — Firenze, Bemporad e F.<sup>o</sup> ed. 1925.

Si potrebbe credere che sia ormai un po' tardi per parlare di questo libro che al suo primo pubblicarsi ebbe così favorevole successo di critica e valse all'A. lusinghieri attestati di fervida ammirazione. Ma crediamo di essere sempre a tempo a mettere in rilievo le belle qualità di scrittore e di polemista di cui testimoniano queste note, che, apparse a mano a mano sulla *Rassegna* italiana, il Sillani ha voluto giustamente raccogliere come documenti di vivo e palpitante interesse per la storia di tutta un'epoca oggi fortunatamente sorpassata.

La robusta fede del Sillani in una riscossa nazionale, che dovesse finalmente liberare l'Italia dall'obbrobrio che le veniva dalla mala genia demagogica, poté essere e fu messa a dura prova, ma non vacillò mai. Nel maggio 1920, all'indomani di una torbida crisi ministeriale torbidamente risolta, egli invocava alle forze insofferenti della vergogna dell'ora « un capo che sappia comprendere questa prima elementare verità: che l'Italia non avrà tregua fino a quando non sarà italianamente guidata, e non saranno risolti i suoi problemi di pace in una forma degna e giusta che sia il premio e non lo scherno dei suoi sacrifici e della sua fede. »

Il Capo è venuto, e la *Vittoria dello Spirito* è ormai piena e sicura.